



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
Il Direttore

Decisione Numero 75 del 16/01/2019

OGGETTO: “Azienda Agricola Ovomontano” Via Campodollo 5 Varana di Serramazzoni P.
IVA 015848660363 - Indennizzo a seguito dell'abbattimento obbligatorio di animali
infetti e distruzione di prodotti, ai sensi della legge n. 218/88 e s.m.i.

IL DIRETTORE

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 17-2-2016 e s.m.i. concernente le funzioni proprie e delegate ad ogni Servizio ed in particolare il punto 4 dell'allegato 6.4 "compiti e poteri specifici del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica" che attribuisce al Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica la competenza alla adozione delle decisioni relative a "Corresponsione delle indennità per l'abbattimento di capi di bestiame"
- Preso atto che il "Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico" del Ministero per la Salute e trasmesso alle Regioni con nota del 22/12/2014, assegna alle Unità Competenti Locali/Servizi veterinari AUSL, in fase di emergenza, specifiche funzioni relative alla gestione dei focolai epidemici (abbattimento, smaltimento carcasse e disinfezione dell'allevamento), nonché la formulazione della proposta per la definizione dei necessari provvedimenti amministrativi da parte dell'autorità competente e in particolare l'avvio dell'istruttoria relativa alla domanda di indennizzo a favore dell'allevatore;
- Considerato che la Legge n. 218/88, ed in particolare l'art. 2 prevede che, nei casi in cui il Ministro della Salute abbia disposto per talune malattie che animali infetti o sospetti d'infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti, al proprietario è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato degli stessi, calcolato secondo le modalità del Decreto del Ministero della Sanità n. 298/89 e che per la distruzione di prodotti, mezzi e attrezzature venga corrisposta un'indennità pari all'80% del valore di mercato degli stessi;
- Dato atto che per tali indennità il Ministro del tesoro assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate e che le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti
- Preso atto che con Delibera di Giunta Regionale n° 1946 del 19/11/2018 ad oggetto: "Indennizzo a seguito dell'abbattimento obbligatorio degli animali infetti e distruzione di eventuali prodotti, ai sensi della Legge n. 218/88 e s.m.i. – Delega alle Aziende USL della fase di pagamento."; la Regione Emilia Romagna delega al pagamento a titolo di rimborso degli indennizzi di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 per conto della Regione medesima, le Aziende USL competenti per territorio; alle stesse sono delegate inoltre le verifiche circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati dai soggetti beneficiari
- Vista la nota del Responsabile dell'area sanità veterinaria e igiene degli alimenti del Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica del 3-12-2018 n° 720085 con la quale in riferimento alla intervenuta delibera di Giunta Regionale 1946/2018 sopra citata trasmette tutta la documentazione relativa all'episodio di salmonellosi presso la ditta Ovomontano richiedendo di procedere al pagamento del relativo indennizzo
- Accertata la presenza di galline ovaiole della specie Gallus gallus e di uova da consumo, sottoposti a sequestro con verbale E18S01119, di proprietà della Azienda Agricola OVOMONTANO di Marchetti e c. s.s. Via Campodollo 5 Varana di Serramazzoni P. IVA 015848660363, riscontrato positivo alla Salmonella typhimurium;
- Preso atto dell'ordinanza sindacale n. 50/2016 del 24/10/2016 del Comune di Serramazzoni, con la quale è stata disposta la macellazione in vincolo sanitario degli animali presenti nell'unità epidemiologica capannone 1, l'abbattimento e l'invio alla distruzione delle galline ovaiole del capannone 2, la distruzione o l'invio al trattamento termico delle uova prodotte nel capannone 1 e 2 dalle galline già in vincolo sanitario sottoposte a sequestro di cui al punto precedente;
- Vista l'atto prot. 7571 del 19-6-2017 del Sindaco di Serramazzoni con la quale si attesta che sono state eseguite le prescrizioni previste con propria ordinanza n°50/2016 sopra richiamata emessa nei confronti della società Ovomontano

- Vista l'atto prot. 7579 del 19-6-2017 del Sindaco di Serramazzoni con la quale si attesta l'avvenuto rispetto da parte della società Ovomontano delle norme previste dal Testo Unico delle Leggi sanitarie e dal Regolamento di polizia veterinaria
- Visto il Decreto Sindacale n° 26 del 26-11-2018 del Sindaco del Comune di Serramazzoni con la quale viene determinata l'indennità prevista dalla Legge 218/1988, dal D.M. 298/1989 e dal D.M. 587/1996 spettante alla società Ovomontano Società semplice di Marchetti & c (codice aziendale 042MO0 70) con sede legale a Serramazzoni (MO) in via Campodolio n°5 Varana C.F./P.IVA 01584860363
- Accertato che la spesa complessiva di euro 158.200,33 (centocinquantottomiladuecento/33), derivante dal presente atto, dovrà essere successivamente rendicontata alla Regione Emilia Romagna per il previsto rimborso;
- Considerato che le Aziende USL devono provvedere successivamente alla operazione di pagamento ad inviare al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di questa Regione, specifica comunicazione dell'avvenuto pagamento di ciascun indennizzo;
- Vista la richiesta di indennità n. 1538/19 presentata dal Sig. Marchetti Marco titolare dell'allevamento Ovomontano in data 09/01/2019

DECIDE

- Di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 158.200,33 (centocinquantottomiladuecento/33) in favore della Azienda Agricola OVOMONTANO di Marchetti e c.s.s. Via Campodollo 5 Varana di Serramazzoni P. IVA 015848660363, a titolo di indennizzo ai sensi di quanto esposto in premessa;
- Di imputare la spesa di euro 158.200,33 (centocinquantottomiladuecento/33), derivante dal presente atto, al budget assegnato al Dipartimento di Sanità Pubblica per l'anno 2019, iscrivendola al fattore produttivo 611515, c.e. 502150, centro di costo 30150 del bilancio di previsione 2019;
- Di prevedere il rimborso da parte della Regione Emilia Romagna della spesa sopra indicata da iscrivere al conto di ricavo 300010 "trasferimenti RER extrafondo destinazione vincolata";
- Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Segreteria Generale, al Servizio Economico Finanziario nonché al Servizio Veterinario;
- Si precisa che il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i. è il dott. Agazzani Marco Direttore Amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Dott. Davide Ferrari